

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4620

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TANCREDI, AIARDI, BORTOLAMI, CARRUS, CRE-  
SCENZI, BONSIGNORE, SILVESTRI**

*Presentata il 27 febbraio 1990*

**Norme per la tutela dei bambini inferiori ai tre anni di età, figli di genitori appartenenti a categorie a rischio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni le statistiche registrano non solo l'aumento della violenza sulle strade, ma anche, purtroppo, quella più nascosta ma non meno dannosa, che si consuma all'interno delle famiglie e di cui sono vittime i soggetti più deboli, anziani, donne e bambini.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione prende di mira soprattutto la condizione dei minori al di sotto dei tre anni che vivono in famiglie in cui i genitori sono da considerare a rischio, perché consumatori di sostanze stupefacenti, alcolodipendenti, malati mentali, o anche semplicemente violenti, ossia instabili psichicamente e incapaci di autocontrollo. Sono questi soggetti che riversano sui bambini i problemi legati alla loro condizione, dimenticando la loro

responsabilità educativa e senza che i bambini possano godere di una garanzia di difesa della loro incolumità fisica e psichica.

Il silenzio dell'ambiente circostante e la complicità di parenti e amici lascia purtroppo questi minori senza tutela, con segni indelebili delle violenze subite e ponendo le premesse per uno sviluppo condizionato e talvolta bloccato, che non mancherà di ripercuotersi sulla personalità dei futuri uomini e donne.

È su questa piaga della società contemporanea che lo Stato deve intervenire sul duplice fronte del sostegno ai genitori e ai minori. La presente proposta di legge regola l'intervento medico su questi ultimi, con l'eventuale ricorso ai servizi sociali o all'autorità competente.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il pediatra di famiglia o dell'unità sanitaria locale competente deve visitare a domicilio mensilmente e senza preavviso il bambino fino a tre anni di età nei casi considerati « a rischio » o comunque su segnalazione dei servizi sociali.

### ART. 2.

1. Si considerano « a rischio » i bambini di cui uno o tutti e due i genitori rientrano in una delle seguenti categorie: tossicodipendente, alcolista, malato mentale, violento.

### ART. 3.

1. Qualora il medico, nella sua visita, riscontri sul bambino ecchimosi, tumefazioni, fratture, stati di ansia evidente o altre forme di maltrattamenti o disagi del minore, deve comunicare immediatamente tale situazione ai servizi sociali di zona e nei casi più gravi alle autorità competenti.

### ART. 4.

1. Qualora il medico non ottemperi agli obblighi di cui agli articoli 1 e 3, viene sospeso o cancellato dall'ordine dei medici.